

Appendice

PAGINA BIANCA

TAV.1

COMPOSIZIONE IMPIEGHI AL 31.12.1995 E RAFFRONTO CON ANNI PRECEDENTI
(Importi in miliardi di lire)

	Impieghi al 31.12.93		Impieghi al 31.12.94		Impieghi al 31.12.95	
		%		%		%
IMPIEGHI INTERNO						
Rifinanziamenti a favore delle pmi (1)	2.096,7	35,6%	1.903,0	32,3%	1.947,5	29,5%
di cui: obbl. istituti meridionali	236,2	4,0%	218,0	3,7%	188,6	2,9%
Rifinanziamenti legge 598/94	---	---	---	---	90,9	1,4%
Mutui BEI/CECA	2.256,7	38,4%	2.313,2	39,3%	2.210,4	33,5%
Prestiti a clientela	---	---	31,5	0,5%	227,9	3,5%
Prestiti a enti creditizi	---	---	62,0	1,1%	101,2	1,5%
Cofinanziamenti	---	---	---	---	4,6	0,1%
Legge 317/91 (già legge 240/81 consorzi)	16,5	0,3%	14,4	0,2%	14,6	0,2%
Finanziamenti opere infrastrutturali	---	---	---	---	35,6	0,5%
Altri interventi	1,7	0,0%	3,6	0,1%	5,8	0,1%
TOTALE INTERNO	4.371,6	74,3%	4.327,7	73,4%	4.638,5	70,2%
IMPIEGHI ESTERO						
Crediti diretti L.227/77	1.511,4	25,7%	1.510,5	25,6%	1.744,4	26,4%
di cui: rate arretrate e scadute	316,7	5,4%	343,6	5,8%	264,5	4,0%
di cui: non assicurate SACE	155,9	2,7%	169,9	2,9%	203,1	3,1%
Crediti diretti in project finance	---	---	10,9	0,2%	78,3	1,2%
Finanziamenti per imprese miste all'estero (legge 100/90)	---	---	43,3	0,7%	138,7	2,1%
Altri impieghi estero	---	---	---	---	3,7	0,1%
TOTALE ESTERO	1.511,4	25,7%	1.564,7	26,6%	1.965,1	29,8%
TOTALE IMPIEGHI (INTERNO ED ESTERO)	5.883,0	100,0%	5.892,4	100,0%	6.603,6	100,0

(1) Comprendono rifinanziamenti già ai sensi della legge 949/52, rifinanziamenti ordinari, consolidamenti non ai sensi della legge 598/94 e prestiti partecipativi.

N.B.: a) gli importi sono al netto dei ratei attivi;

b) gli impieghi per l'interno sono al netto delle rate scadute, in corso d'incasso (circa 12,4 miliardi a fine 1995, circa 1,3 miliardi a fine 1994, circa 3 miliardi a fine 1993);

i mutui BEI/CECA, i prestiti a clientela e ad enti creditizi e i finanziamenti per opere infrastrutturali sono comprensivi di adeguamento ai cambi di fine anno;

c) gli impieghi nel settore estero sono valutati ai cambi di fine anno e al lordo delle rettifiche di valore per rischi; sono altresì comprensivi delle rate arretrate e scadute (capitale e interessi).

TAV. 2 **AGGREGATI E INDICATORI SIGNIFICATIVI DI REDDITIVITA'**
(1993 - 1995)

	1993	1994	1995
Margine di interesse (1)	145,8	138,4	184,1
Margine di intermediazione (1)	156,7	161,3	267,5
Risultato operativo (1)(3)	93,2	83,6	169,5
Utile d'esercizio (1)	41,5	47,1	141,0
Margine d'interesse/Interessi attivi e prov. assim.	26,3%	28,2%	32,0%
Margine di interesse/Margine di interm.ne	93,0%	85,8%	68,8%
Proventi di interm. e diversi/Margine di interm.ne	7,0%	14,2%	31,2%
Risultato operativo/Totale attivo medio (2)	1,3%	1,2%	2,3%
Risultato operativo/Margine di interm.ne	59,5%	51,8%	63,4%
Utile d'esercizio/Patrimonio netto medio (2) (4)	1,9%	2,1%	6,1%

(1) In miliardi di lire

(2) Calcolato come semisomma dei valori a fine anno degli aggregati di stock.

(3) Il risultato operativo è stato ricalcolato, per gli anni 1993 e 1994, tenendo conto di una riclassificazione di oneri relativi al personale.

(4) Comprensivo dell'utile d'esercizio e del fondo rischi bancari generali.

Allegato a C. u. ref. n. 32560 / 8146

Assicurazione della responsabilità civile degli organi statutari del Mediocredito Centrale

Il Presidente illustra la nota che segue predisposta dagli uffici su mandato del Consiglio in relazione alla progressiva estensione al settore del credito di prassi e modalità operative già in atto nel mondo industriale, relativamente alle polizze concernenti la responsabilità civile degli organi statutari in diretta connessione alla funzione esercitata, gli uffici sono stati a suo tempo autorizzati ad avviare una indagine di mercato finalizzata alla stipula di una specifica garanzia assicurativa.

D'intesa con i consulenti tecnici, gli uffici hanno elaborato una ipotesi di lavoro ed allestito una ricerca di mercato estesa alla quasi totalità delle compagnie italiane ed alle principali compagnie straniere.

Queste ultime, che da tempo operano sullo specifico mercato di queste garanzie in posizione dominante, hanno ritirato le loro quotazioni nel corso dei contatti, ponendo, espressamente, come pregiudiziale della loro posizione, il controllo interamente pubblico del capitale sociale di Mediocredito Centrale S.p.A..

Con tali premesse si è, comunque, provveduto ad elaborare due ipotesi di lavoro che individuano rispettivamente quali compagnie delegatarie, le Assicurazioni Generali e l'Assitalia, disponibile alla delega ed alla assunzione della quota di maggioranza della garanzia, con Fondiaria, SAI assicuratrice e SAIT in posizione di coassicuratori di supporto, valutate positivamente dal Consiglio già nella riunione del 24 luglio u.s..

Nel merito delle due soluzioni ipotizzate, si deve precisare :

- Oggetto dell'assicurazione

La responsabilità civile ai sensi di legge dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci dell'Istituto per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa degli obblighi loro derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina (estendendosi, pertanto, la copertura anche delle attività svolte nell'ambito del Comitato Agevolazioni dal sig. Presidente, dall'Amministratore Delegato e dai componenti il Collegio dei Sindaci), dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale e dalle deliberazioni

assembleari in coerenza con il quadro normativo di riferimento e gli indirizzi espressi dall'Autorità di Vigilanza.

- Qualifica dei Terzi

Nel novero dei terzi, oltre a tutti i soggetti (fisici e giuridici) che si configurano come tali per legge, sono compresi anche l'Erario, il Mediocredito Centrale S.p.A. (contraente della polizza), i soci del Mediocredito S.p.A., i creditori sociali e tutte le società controllate e/o collegate così come definiti dal Codice Civile.

- Rischi esclusi

Il dolo degli Assicurati e le violazioni intenzionali degli obblighi di legge delle delibere di nomina, dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e delle deliberazioni assembleari; il mancato raggiungimento del fine o l'insuccesso di iniziative (rischi d'impresa); danni a persone od a cose; le penali, multe, ammende e qualsiasi perdita derivante da errato o omesso versamento di tasse e/o contributi.

Per quanto attiene gli aspetti economici dei due programmi, va segnalato che le offerte avanzate dalle Assicurazioni Generali e dal pool coordinato da Assitalia prevedono:

- Assicurazioni Generali

a) Massimale unico per sinistro/anno:

ipotesi	a) massimale pari a Lit. 5.000.000.000=
ipotesi	b) massimale pari a Lit.10.000.000.000=

b) Scoperto per sinistro per risarcimento danni:

10% del danno, con il minimo di Lit. 15.000.000=

c) Premio lordo totale:

ipotesi	a) Lit. 116.137.500=
ipotesi	b) Lit. 207.825.000=

- Assitalia / Fondiaria / SAI / SAIT

a) Massimale unico per sinistro/anno: Lit. 10.000.000.000=

b) Franchigia fissa per
sinistro: Lit. 20.000.000=

c) Premio lordo totale: Lit. 117.000.000=

Si evidenzia, infine, che le principali differenze tra le due quotazioni sopra riportate si possono sinteticamente riassumere come segue:

- 1) l'Assitalia prevede una franchigia fissa di Lit. 20.000.000= per sinistro, mentre le Generali applicano uno scoperto pari al 10% dell'ammontare del danno con il minimo di Lit. 15.000.000=.
- 2) nell'offerta Assitalia è previsto, nell'ambito del massimale complessivo un sottolimito per le spese legali pari ad un quarto della somma assicurata totale; nella proposta Generali questo sottolimito non esiste, essendo unico il massimale per le due Sezioni;

La quotazione di Assitalia, appare, pertanto, più vantaggiosa in termini di costo, considerato che il sottolimito per le spese legali è, comunque, molto elevato (Lit. 2.500.000.000=), e che la presenza di una franchigia fissa in caso di danni di importo rilevante garantisce in misura più elevata rispetto allo scoperto definito in termini percentuali.

Al termine, l'assemblea ordinaria di Mediocredito Centrale S.p.A. delibera di stipulare una garanzia assicurativa per la responsabilità civile degli organi statuari del Mediocredito Centrale sottoscrivendo la polizza proposta dal pool di società guidato da Assitalia, nei termini e con le modalità sopra specificate.

Allegato ^u ^D all'atto n. 32660/8145

Mediocredito Centrale - Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine S.p.A.

STATUTO

Titolo I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

E' costituita una società per azioni denominata "Mediocredito Centrale - Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine S.p.A." e, in forma abbreviata, "Mediocredito Centrale S.p.A.". La Società deriva dalla trasformazione, operata ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e della legge 26 novembre 1993, n. 489, del Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine, Ente di diritto pubblico istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949.

La Società succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'Ente di diritto pubblico era titolare.

Art. 2

La Società ha la propria sede legale in Roma, Via Piemonte 51.

La Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 3

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Art. 4

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria nonchè di ogni altra attività finanziaria nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. La Società opera esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale.

La Società svolge attività e servizi per conto o nell'interesse di enti e amministrazioni pubbliche sulla base di apposite

convenzioni. Per la gestione delle agevolazioni la Società stipula con le Amministrazioni competenti, sentita la Banca d'Italia, apposite convenzioni per concessioni decennali, con le quali sono istituiti distinti organi deliberativi e separate contabilità e sono determinati i compensi e i rimborsi spettanti alla Società stessa; con le medesime convenzioni potrà essere prevista la stipula di convenzioni, da approvarsi da parte delle Amministrazioni competenti, con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sui fondi di agevolazione, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati.

La Società, sempre nel rispetto della normativa vigente, può assumere partecipazioni in Italia e all'estero, nonché svolgere tutti i servizi bancari, le attività strumentali e, in genere, ogni operazione connessa al proprio scopo sociale o utile per conseguirlo.

Art. 5

La Società nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo creditizio Mediocredito Centrale ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercita attività di direzione e coordinamento delle società facenti parte del Gruppo ed emana disposizioni per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Titolo II

Capitale - Azioni

Art. 6

Il capitale della Società è di lire 2.081.942.130.000 diviso in n. 208.194.213 azioni ordinarie del valore nominale di lire 10.000 ciascuna.

Le azioni sono nominative. Ogni azione dà diritto a un voto.

Il capitale può essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Art. 7

Ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria deve appartenere allo Stato o ad enti pubblici o a società finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni

con diritto di voto nell'assemblea ordinaria appartenga allo Stato o ad enti pubblici.

A tal fine le azioni appartenenti allo Stato, aventi diritto di voto nella Assemblea ordinaria, non sono distribuite fino a concorrenza della metà più uno dei voti, anche in occasione di aumenti di capitale.

La cessione delle azioni non distribuite si effettua con l'iscrizione nel libro dei soci del nominativo dell'acquirente; i vincoli reali su di esse si costituiscono mediante annotazioni nel libro stesso. L'iscrizione e le annotazioni sono effettuate a cura degli Amministratori a ciò delegati, i quali verificano la sussistenza dell'autorizzazione.

Art. 8

La partecipazione al capitale della Società deve avvenire nel rispetto delle previsioni del Capo III del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Titolo III**Assemblea****Art. 9**

Le Assemblee sono convocate dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella sede della Società o in altro luogo, in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

Art. 11

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea abbiano

depositato le loro azioni presso la sede sociale o presso i soggetti indicati nell'avviso di convocazione, ovvero che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni nel caso di azioni non distribuite ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta, conferita anche a non azionisti.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento e di voto. Egli dirige e regola la discussione.

Art. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di Amministrazione; in assenza o impedimento di questi, esso è designato dagli intervenuti. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si fa assistere da

un Notaio per la redazione del verbale.

Art. 13

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

Le deliberazioni sono prese con votazione espressa per alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione determinata dal Presidente.

Art. 14

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio.

Dei verbali stessi il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, visti dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Titolo IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 5 e massimo di 9 membri, variabile anche in corso di carica, secondo la determinazione che viene fatta dall'Assemblea.

Art. 16

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le